

## **STATUTO DELLA “Associazione Consulenti Cristiani”**

### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita la "Associazione Consulenti Cristiani" detta anche in breve "ACC".

### **Art. 2 - Sede**

La sede dell'Associazione è fissata in Asti c.so Alfieri 237.

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio nazionale avvertendone tempestivamente i soci.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare dei *Coordinatori Regionali* ed autorizzare l'apertura di sedi sociali secondarie ovunque sia ritenuto opportuno.

L'Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 3 - Scopi** - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- Essere un riferimento per coloro che si occupano di consulenza cristiana
- Fornire uno standard e un riferimento nazionale per la consulenza cristiana
- Fornire un sistema nazionale di accreditamento di consulenti cristiani che sia accettato da chiese, organizzazioni di consulenza e società civile.
- Fornire una struttura che rappresenti i consulenti cristiani e sviluppi delle relazioni con istituzioni quali i servizi sociali e sanitari, con le varie denominazioni ecclesiastiche e i gruppi professionali.

**Art. 4 - Definizione di Consulenza Cristiana** - ACC considera consulenza cristiana “una attività che cerca di aiutare le persone verso un cambiamento e una crescita costruttiva in uno o tutti gli aspetti della loro vita attraverso una relazione di cura e all'interno di limiti relazionali concordati, in accordo con le affermazioni, gli scopi e i metodi Biblici messi in pratica in un contesto di impegno, introspezione e valori cristiani”.

**Art. 5 – Rappresentanza.** – ACC si propone, inoltre, di rappresentare la collettività degli associati in sede Nazionale ed Internazionale per ivi promuovere ogni attività di valorizzazione e tutela degli interessi degli associati stessi, anche mediante specifici accordi di adesione ad altre organizzazioni di tipo confederale per la rappresentanza politica. ACC aderisce a CIU, Confederazione Italiana Unionquadri.

### **Art. 6 - Raggiungimento degli scopi** - Per raggiungere i suoi scopi ACC intende:

- Sviluppare e affinare un sistema di accreditamento delle competenze e di certificazione dei corsi di formazione che sia adeguato ed efficiente
- Stabilire un Codice Deontologico per la consulenza con un sistema che disciplini il rispetto e il mantenimento degli standard
- Rivedere periodicamente i criteri e lo standard di accreditamento, certificazione e di etica professionale per la consulenza
- Organizzare attività di formazione ( tirocinio, aggiornamento, perfezionamento) attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, stages di formazione sia per i propri soci, sia per personale docente di ogni ordine e grado, sia per altri soggetti interessati;
- Svolgere attività di raccolta di fondi ed altre forme di autofinanziamento, comprese attività commerciali marginali.
- Intraprendere attività di divulgazione del lavoro svolto e di sensibilizzazione delle parti sociali attraverso la pubblicazione di libri, giornali, partecipazione a conferenze, convegni, ecc.;
- Stabilire e sviluppare un rapporto di collaborazione con altre iniziative simili sia in Italia sia

all'estero.

Tutte le attività potranno essere svolte anche in sinergia, collaborazione e interazione con soggetti pubblici e privati con responsabilità educative e assistenziali, attivi nel mondo delle associazioni, del volontariato e della cooperazione sociale.

**Art. 7 - Affermazione di fede** - L'Associazione riconosce specificamente la Signoria di Cristo e la autorità della Bibbia in tutte le aree di fede e pratica. L'associazione afferma le verità centrali della fede cristiana come espresse nella Bibbia e nei credi storici, come espresse anche nel *Codice Deontologico* e nel *Regolamento Interno*.

**Art. 8 - Soci** - I Soci dell' ACC sono distinti in tre categorie:

1. Soci Fondatori
2. Soci Ordinari
3. Soci Onorari

I Soci ordinari che soddisfano le relative richieste di esperienza, competenza e formazione possono richiedere la iscrizione nel *Registro dei consulenti* di cui all'art. 8 secondo le modalità descritte nel *Regolamento Interno*.

Sono Soci Onorari personalità e/o esponenti del mondo della chiese evangeliche, scuole bibliche, associazioni e/o missioni. L'ammissione a questa categoria di Soci può avvenire su proposta del Presidente dell'ACC o di almeno 10 soci. L'ammissione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta o direttamente dalla Assemblea dei Soci.

Tutti i soci devono essere persone fisiche maggiorenni.

**Art. 9 - Accreditemento e certificazione**

Viene istituito un *Registro dei consulenti*, un *Registro dei Corsi di Formazione Certificati* e un *Registro delle Strutture di Consulenza Affiliate*. Tali elenchi verranno aggiornati almeno annualmente e la loro diffusione avverrà secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

Il *Consiglio Direttivo*, anche su proposta del *Comitato di Accreditemento e Certificazione*, definisce e rivede il *Regolamento Interno*, contenente le norme per l'accreditemento e la iscrizione dei soci nel *Registro dei consulenti*, le norme per la certificazione di corsi di formazione per la consulenza e i criteri di affiliazione di strutture di consulenza.

**Art. 10 - Ammissione dei Soci** – La richiesta di associazione in qualità di Socio Ordinario deve essere presentata alla Segreteria per la sua valutazione.

**Art. 11 - Diritti dei Soci**

Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea con le modalità indicate all'art 16 dello Statuto esercitando il diritto di voto in base al principio del voto singolo di cui all'art 2532 comma 2 del Codice Civile;
- concorrere alla formazione del *Consiglio Direttivo* a norma dell'Art. 17 dello Statuto
- partecipare alle attività sociali con particolare riferimento a riunioni, seminari e giornate di studio, corsi di formazione ed aggiornamento eventualmente organizzate da ACC in collaborazione con specifiche Organizzazioni;
- ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
- utilizzare i servizi e le strutture che l'ACC dovesse realizzare

**Art. 12 - Doveri dei Soci** - Tutti i Soci hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto e il *Regolamento Interno* emanato dal *Consiglio Direttivo*;
- osservare il *Codice Deontologico* ed ogni altro documento approvato dal *Consiglio Direttivo* o dall'Assemblea;
- agire per il conseguimento delle finalità dell'ACC;

- contribuire con la corresponsione della quota associativa alle spese di gestione della Associazione;
- contribuire con il proprio lavoro volontario e non retribuito, salvo il rimborso delle spese, alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione. È fatto salvo il caso degli incarichi professionali conferiti dal *Consiglio Direttivo*;
- comunicare alla Segreteria dell'ACC eventuali variazioni del proprio stato.

**Art. 13 - Dimissioni, decadenza ed espulsione dei soci** - Ogni socio perde i propri diritti nei confronti dell'Associazione:

- per dimissioni scritte e motivate, inviate alla Segreteria della Associazione;
- per decadenza dovuta a morosità 30 giorni dopo che sia stato infruttuosamente inviato un sollecito a mezzo raccomandata A.R.
- per decadenza nel caso venga a mancare una delle condizioni necessarie per l'ammissione e il mantenimento dello stato di Socio;
- per espulsione per aver gravemente contravvenuto agli obblighi dello Statuto, del *Regolamento Interno* e del *Codice Deontologico* dell'Associazione, rendendo incompatibile la presenza nella Associazione.

La cessazione della qualità di Socio viene deliberata dal Consiglio ed è appellabile al Collegio dei Garanti.

**Art. 14 - Organi della Associazione** - Gli Organi della Associazione sono :

l'Assemblea dei Soci

- il Consiglio Direttivo
- il Comitato di accreditamento e certificazione
- il Revisore dei Conti
- il Collegio dei Garanti

**Art. 15- Composizione e responsabilità dell'Assemblea dei Soci** - L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Questi hanno diritto di voto e di partecipazione attiva ai lavori della Assemblea .

L'Assemblea definisce la politica della Associazione e ne approva l'attuazione da parte del *Consiglio Direttivo*.

L'Assemblea ordinaria viene convocata annualmente, entro il Giugno dell'anno successivo a quello di esercizio, dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni prima della data fissata anche a mezzo stampa o mezzi informatici.

Tale avviso contiene l'indicazione di data ora, luogo e ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata, con identiche modalità, dal Presidente dell'ACC, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o dei Soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide quando in esse sia rappresentato, direttamente ed anche a mezzo di deleghe ad altri soci, per un massimo di tre per ogni delegato, almeno la metà dei Soci aventi diritto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è comunque valida. Le deliberazioni hanno luogo con voto palese dei Soci intervenuti oppure rappresentati per delega. A richiesta della metà più uno dei soci presenti o rappresentati è ammessa la votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea, a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati:

- delibera circa le attività dell'Associazione;
- delibera circa le quote sociali annuali;
- delibera circa il rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente presentato dal Consiglio e dal Revisore dei Conti;
- nomina i componenti del Consiglio e il Presidente della Associazione;
- elegge, ogni tre anni, il Revisore dei Conti ed i membri del Collegio dei Garanti. Per il primo

triennio tali nomine possono essere effettuate direttamente dal Consiglio Direttivo;

- delibera relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

È richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati per:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, e sulla nomina e i poteri dei Liquidatori.
- deliberare circa la destinazione del patrimonio della Associazione nel caso di suo scioglimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona nominata dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate attraverso apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario in carica.

**Art. 16 - Composizione e responsabilità del Consiglio Direttivo** - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci con almeno due anni di anzianità come socio. Il Consiglio rimane in carica 3 anni.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto direttamente dalla Assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo ambito:

- il VicePresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Quando venisse a mancare un componente del Consiglio Direttivo quest'ultimo provvederà alla cooptazione con propria deliberazione del nuovo consigliere sottoponendo la sua nomina a ratifica da parte della prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con convocazione scritta inviata, anche con mezzi informatici, con almeno sette giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche ogni qual volta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può deliberare che ai lavori siano presenti altri Soci o personalità esterne alla Associazione.

Il Consiglio dispone l'esecuzione delle delibere Assembleari, è responsabile della politica della Associazione sul piano decisionale ed operativo nel rispetto delle delibere dell'Assemblea. Esso ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria. In particolare ha il compito di :

- dare direttive per l'attività della Associazione;
- proporre all'Assemblea il rendiconto annuale della Associazione;
- approvare il conto di previsione;
- affidare incarichi particolari ai singoli Soci anche non appartenenti al *Consiglio Direttivo*, ferma restando la responsabilità collettiva del *Consiglio Direttivo*;
- redigere i vari regolamenti che si rendessero necessari, tra cui il *Codice Deontologico*, il *Regolamento Interno* per l'accreditamento dei consulenti e la certificazione dei corsi di formazione.
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto
- vigilare sull'osservanza dello Statuto, del *Codice Deontologico* e del *Regolamento Interno*.

**Art. 17 - Il Presidente** - Il Presidente dell'Associazione è garante del rispetto dello Statuto e del perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, cura la normale amministrazione, attua le direttive della Assemblea e del *Consiglio Direttivo*, studia e dispone, nel rispetto di tali direttive le modalità, i mezzi e le priorità al fine di conseguire gli scopi sociali e assume tutte le iniziative che ritiene necessarie a tal fine. In tutte le sue funzioni il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento o a fronte di specifiche deleghe. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del *Consiglio Direttivo*, l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

**Art. 18 - Il Tesoriere** – Il Tesoriere sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e del *Consiglio Direttivo* riferendone agli stessi.

**Art. 19 - Il Segretario** - Il Segretario coadiuva il Presidente e l'intero *Consiglio Direttivo* nelle attività di documentazione e nelle attività di tipo operativo e logistico. Il Segretario della Associazione è anche Segretario della Assemblea e del *Consiglio Direttivo*.

**Art. 20 - Il Revisore dei Conti** - Per il controllo della amministrazione dell'Associazione è nominato un *Revisore dei Conti*. Egli ha il potere di accedere, di controllare e di acquisire tutta la documentazione contabile tenuta dal *Consiglio Direttivo* e dai suoi singoli membri e presenta annualmente all'Assemblea una relazione sui bilanci consuntivi. Il *Revisore dei Conti* dura in carica tre anni e viene eletto direttamente dalla Assemblea .

**Art. 21 - Il Comitato di accreditamento e certificazione** - Il *Comitato di Accreditamento e Certificazione* ha il compito di coadiuvare il *Consiglio Direttivo* attraverso l'esame delle domande di ammissione dei soci ordinari per il loro accreditamento e iscrizione *nel Registro dei consulenti* e la certificazione dei corsi di consulenza secondo l'apposito regolamento, nonché l'elaborazione di studi, ricerche e momenti di formazione sulle problematiche di interesse dell'Associazione. I membri del Comitato sono almeno tre, di cui uno esterno alla associazione, e sono nominati dal Consiglio Direttivo, al quale il Comitato riferisce sui propri lavori. Per le proprie attività il Comitato nomina un proprio Presidente.

**Art. 22 - Il Collegio dei Garanti** - Il *Collegio dei Garanti* è composto da tre membri nominati dall'Assemblea ogni tre anni e per il primo triennio dal *Consiglio Direttivo*, tra persone non facenti parte dell'Associazione. Ad esso compete dirimere ogni controversia tra gli Associati e tra questi, l'Associazione e/o gli organi della stessa, giudicare sui ricorsi contro decisioni dell'Assemblea e/o del *Consiglio Direttivo*, pronunciare, in caso di ricorso, la definitiva esclusione o sospensione degli Associati in caso di violazioni allo Statuto, al *Codice Deontologico* o di comportamenti in contrasto con i fini e gli interessi della Associazione.

Le pronunce del *Collegio dei Garanti* sono inappellabili e vincolanti nei confronti degli Associati e degli Organi della Associazione.

**Art. 23 - Cariche Sociali** - Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese. Esse hanno durata triennale e sono riconfermabili.

**Art. 24 - Regolamento Interno** – Il *Comitato Direttivo* ha il compito di stilare, revisionare e aggiornare il *Regolamento Interno*, avvalendosi dell'aiuto del *Comitato di Accreditamento e Certificazione*. In tale regolamento devono essere contenute le norme per l'accREDITamento dei consulenti, i livelli di accREDITamento, le richieste di conoscenze, abilità e competenze richieste per l'accREDITamento, le norme e gli standard per la certificazione dei corsi di formazione e per la affiliazione di associazioni o gruppi che si occupano di formazione o consulenza, ed ogni altra norma necessaria per il funzionamento della associazione e non specificatamente indicata nel presente statuto.

**Art. 25 - Patrimonio dell'Associazione** - Il patrimonio dell'Associazione è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo. Qualsiasi bene immobile potrà essere acquistato, venduto, concesso in affitto, ipotecato o diversamente alienato solo con decisione presa con voto dei due terzi dei soci in assemblea appositamente convocata a tale scopo. Il ricavato non potrà essere in alcun modo destinato a scopo ed usi diversi da quelli che animano l'associazione.

**Art. 26 - Esercizio finanziario** - L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno . Per ciascun esercizio deve essere compilato un conto di previsione da approvarsi dal Consiglio entro il 31 (trentuno) Dicembre dell'anno precedente e un bilancio consuntivo, da approvarsi dall'Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) Giugno dell'anno successivo.

**Art. 27 - Modifiche dello Statuto** - Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere approvati dai soci in assemblea ordinaria, con una maggioranza dei due terzi di tutti gli associati. Le proposte di modifiche statutarie devono essere comunicate contestualmente alla convocazione di assemblea.

**Art. 28 - Scioglimento della Associazione** - In caso di scioglimento dell'Associazione (Art. 21 c.c.), a qualsiasi motivo dovuto, l'assemblea nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto ad associazioni, enti, o altre organizzazioni simili aventi scopi e principi analoghi a quelli dell'Associazione stessa. In ogni caso non potrà essere diviso fra i Soci .

**Art. 29 - Controversie** - Le controversie relative alla interpretazione e applicazione del presente statuto insorte tra organi e soci e tra gli stessi organi, non composte in sede assembleare, verranno devolute al Collegio dei Garanti.

**Art. 30 -Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di associazioni private riconosciute.